



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PUBLIO ELIO ADRIANO"
Via Giorgio Petrocchi snc - 00019 TIVOLI (RM) Tel. 06121122545
Sez. Associata Liceo Classico – Via Giorgio Petrocchi snc, Tivoli **RMPC10401G**
Sez. Associata Liceo Artistico Via S. Agnese 44, Tivoli Cod. Mecc. **RMSD104015**
Codice fiscale 94065590583 . rmis 104008@istruzione.it . rmis104008@pec.istruzione.it
www.liceoadriano.edu.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 42/2025

Il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di Disciplina

Il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di Disciplina (che del primo costituisce una parte) sono previsti rispettivamente dal D.L. 297/94 e dal D.P.R. 249/98 - D.P.R. 235 del 21/11/07 e successive modificazioni e integrazioni (Statuto degli studenti e delle studentesse). Con l'autonomia i regolamenti d'Istituto diventano importantissimi nella gestione della vita della scuola. Pertanto è indispensabile che, nei singoli Istituti, gli studenti riescano a partecipare alla riscrittura dei regolamenti, in funzione della futura possibilità di concorrere attivamente alla progettazione dell'autonomia e in funzione dell'applicabilità dello Statuto degli Studenti.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto.

COSA PUO' PREVEDERE:

Gestione degli spazi

1. Modalità di utilizzo degli spazi durante la normale didattica. Criteri di gestione ed utilizzo della biblioteca d'Istituto.
2. Criteri per l'eventuale concessione d'uso a terzi di spazi ed attrezzature speciali (palestre, laboratori, ecc.)
3. Modalità di accesso ai servizi pomeridiani per gli esterni.

Tempi di funzionamento

1. Orario Scolastico (entrata, uscita, durata delle lezioni).
2. Pause didattiche (ricreazione, pausa pranzo, ecc.). Possibilità di uscire o meno dall'Istituto in questi momenti.
3. Orario giornaliero di apertura dell'Istituto anche oltre l'ordinaria didattica.

Assemblee e organi di garanzia

1. Modalità di convocazione e gestione delle assemblee d'Istituto (nel rispetto delle garanzie fornite dal T.U. 297/94).
2. Istituzione, composizione e funzionamento dell'organo di garanzia a livello d'Istituto previsto dallo Statuto. Questo organo deve essere previsto in ogni regolamento d'Istituto e della sua composizione fa parte uno studente.

Gestione dell'autonomia didattica

1. Modalità di confronto tra docenti, preside e studenti in materia di programmazione didattica, definizione degli obiettivi didattici, criteri di valutazione, materiale didattico e libri di testo. E' auspicabile che si prevedano opportuni organi di confronto come ad esempio commissioni miste studenti-docenti delegate dai rispettivi organi di rappresentanza.
2. Criteri generali di funzionamento degli Istituti autonomi.
3. Crediti/Debiti formativi: modalità di verifica e di recupero.

Rapporti con gli studenti

1. Assenze. Modalità di giustificazione e di riammissione. Modalità per la richiesta di permessi di entrata/uscita fuori orario.
2. Valutazione e comunicazione con le famiglie (colloqui, ricevimenti, ecc...).
3. Disciplina. I regolamenti devono stabilire quali comportamenti sono da considerarsi infrazioni disciplinari. Devono altresì indicare gli organi competenti alla loro irrogazione e ad esaminare esposti e reclami. Anche le sanzioni disciplinari vengono stabilite nei regolamenti d'Istituto di ciascuna scuola.

INTRODUZIONE

Il Liceo rappresenta un centro di vita culturale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, inserito nella realtà sociale, il suo buon funzionamento è affidato alla responsabilità di tutte le sue componenti. E' garantita la libertà ideologica d'informazione e d'espressione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, prepara alla vita democratica.

Le componenti della scuola e i loro organismi si adoperano per eliminare cause e conseguenze di ogni sperequazione, pertanto:

- a) ogni componente è responsabile, nell'ambito delle rispettive competenze, dei propri doveri e dei propri diritti;
- b) deve attuarsi una costante e attiva collaborazione con le famiglie degli studenti per lo svolgimento dell'attività educativa e di istruzione;
- c) la scuola è aperta ad ogni forma di attività idonea ad integrare le funzioni formative degli

studenti.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità.

1.2. La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale sia il loro ruolo, età e condizione, in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

1.3. Sono da considerarsi particolarmente gravi tutti gli episodi che comportano una qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti delle persone.

1.4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

2. USO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

2.1. Gli studenti possono esercitare il diritto di associazione utilizzando i locali dell'Istituto previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico da inoltrare almeno cinque giorni prima.

2.2. Le aule, i laboratori, gli spazi comuni sono affidati al senso di responsabilità dei gruppi classe che li utilizzano; gli utenti sono tenuti al rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni presenti nei locali.

2.3. Qualora si verifichi l'esistenza di guasti o danni o sottrazioni di attrezzature è necessario darne immediato avviso al personale addetto; qualora, in presenza di danno o sottrazione di attrezzature, non sia possibile risalire a responsabilità individuali, ne risponderà la scolaresca che occupava l'aula nel momento in cui si è verificato il fatto.

2.4. Dell'utilizzo dei laboratori, sono responsabili il tecnico e i Docenti incaricati. Il primo ha l'obbligo di controllo e di presenza, secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti. Gli studenti potranno accedere ai laboratori con zaini e materiale didattico personale, come nelle aule didattiche disciplinari.

2.5. L'accesso ai laboratori in orario extra-scolastico è ammesso previa comunicazione motivata inoltrata al tecnico di laboratorio almeno cinque giorni prima da un docente abilitato all'uso delle attrezzature. Gli studenti possono accedervi solo accompagnati dall'insegnante.

2.6. Le lezioni iniziano alle ore 8.00; dalle ore 7.55, i docenti sono tenuti ad essere presenti nelle aule per assicurare la sorveglianza agli studenti che, una volta entrati, debbono rimanere in classe.

2.7. L'obbligo di vigilanza dei docenti permane anche durante gli intervalli e l'uscita degli alunni. Nel cambio di ora e in caso di assenza degli insegnanti è vietato agli alunni di uscire dall'aula.

Gli insegnanti, peraltro, hanno il preciso dovere di non attardarsi nel raggiungere l'aula di loro competenza. I docenti dovranno attendere in classe il collega dell'ora seguente la loro, quando non siano impegnati in altri incarichi. Gli alunni per i quali è previsto il cambio di aula, dovranno recarsi in modo ordinato e in un tempo congruo nell'aula loro destinata.

2.8. Non è consentito agli studenti fermarsi a scuola al termine delle lezioni se non si è autorizzati.

2.9. I trasferimenti interni tra i diversi ambienti della scuola debbono essere condotti senza recare pregiudizio a persone o cose e disturbo alle attività didattiche delle altre classi.

2.10. Durante gli intervalli è consentito spostarsi da un piano all'altro ed accedere al giardino o al cortile esterno; è fatto divieto di uscire dal cancello o dal portone prima del termine delle lezioni senza previa autorizzazione del D.S. o di qualcuno dei suoi collaboratori.

2.11. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica utilizzeranno gli spazi che verranno loro indicati e seguiranno l'insegnamento della materia alternativa, senza aggirarsi per i corridoi.

2.12. La diffusione e l'affissione di scritti e stampati deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori; le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione.

2.13. La scuola non è responsabile per qualsiasi inconveniente riguardante i mezzi di locomozione con i quali docenti e personale ATA raggiungono l'istituto, anche quando essi siano parcheggiati nello spazio interno o adiacente l'edificio scolastico, non avendo essa a disposizione personale da adibire a custodia/sorveglianza dei medesimi.

2.14. Non è consentito agli alunni allontanarsi dalla classe per recarsi ai servizi alla prima ora di lezione, salvo i casi di accertata necessità.

3. RITARDI E USCITE ANTICIPATE

3.1. Gli alunni ritardatari possono essere ammessi solo dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

Si è ammessi in classe fino alle ore 8,10. Oltre questo orario gli alunni potranno rimanere all'interno della scuola ma entrare in classe alla seconda ora. Sono ammessi sei ingressi alla seconda ora per quadrimestre, il superamento di tale limite verrà valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Il ritardo, successivo alle ore 8,10, sarà registrato sul registro elettronico.

3.2. Qualora il ritardo sia imprevisto o imprevedibile la sua giustificazione deve obbligatoriamente essere presentata, il giorno dopo al Dirigente Scolastico o suo collaboratore e annotata, come del resto quella del giorno stesso, sul registro elettronico senza deroghe. Sarà cura del coordinatore di classe/collaboratore del DS annotare sul registro i nominativi di quegli alunni che usufruiscono del mezzo pubblico e dai quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad eventuali ritardi e/o uscite anticipate da parte dei genitori o dei tutori.

3.3. Le uscite anticipate non sono previste da alcun regolamento scolastico e a tale posizione questo istituto si uniforma. Tuttavia, qualora uno studente minorenne debba lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per motivi gravi e comprovati, è obbligatorio che un genitore, o chi ne fa le veci, venga a prelevarlo presentandosi al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori. Sono ammesse sei uscite anticipate per quadrimestre, il superamento di tale limite verrà valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

3.4. Gli alunni maggiorenni, solo se precedentemente autorizzati per iscritto dal genitore o da chi ne fa le veci, possono fare richiesta di uscita anticipata alla Presidenza. Il permesso sarà accordato solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento della veridicità dell'autorizzazione.

3.5. Gli alunni impegnati in attività sportive dovranno presentare domanda scritta entro il 15 ottobre di ogni anno, precisando il calendario degli impegni con relativa documentazione della società sportiva di appartenenza. Tali richieste saranno attentamente vagliate dalla Presidenza e subordinate alle esigenze scolastiche.

3.6. Durante l'anno scolastico, qualora si verifichi l'esigenza, programmata in sede di Consiglio di Classe, di accompagnare gli studenti in locali situati al di fuori dell'edificio scolastico, per attività didattiche varie (visite a musei, rappresentazioni teatrali, conferenze e mostre ecc.) si dovranno rispettare i seguenti adempimenti:

1. annotazione, con ragionevole anticipo, sul registro di classe dell'uscita da scuola e della durata dell'uscita stessa;
2. obbligo di accompagnare gli studenti dalla scuola e alla scuola per i docenti designati. L'eventuale possibilità di non far rientrare gli studenti nella sede scolastica potrà essere valutata dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore previa comunicazione alle famiglie;
3. durante l'uscita dalla scuola della classe interessata i docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di servizio.

3.7. Gli alunni non possono uscire dall'aula eccetto che nell'intervallo, fatte salve le naturali esigenze fisiologiche. Eventuali esigenze di salute andranno comunicate dalle famiglie tempestivamente in Presidenza.

3.8. Non è possibile allontanare un alunno dall'aula per motivi disciplinari. Nei casi di mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale e assenze ingiustificate, l'alunno sarà accompagnato in Presidenza, dove il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore provvederà ad annotare sul registro di classe il mancato rispetto da parte dell'alunno stesso dei doveri scolastici. Nel caso in cui il

medesimo alunno dovesse essere nuovamente richiamato, si procederà con adeguati provvedimenti disciplinari.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengono coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità mira l'autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l'impostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona. Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.

Pertanto si stabilisce che:

4.1. E' preciso dovere di ognuno evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire le altre persone, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola.

4.2. Sono vietati il linguaggio osceno e scurrile e i comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico.

4.3. E' compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute, alla sicurezza e alla privacy. Nei laboratori deve essere posta particolare attenzione al rispetto della normativa di sicurezza.

4.4. Non è consentito consumare cibi o bevande nelle aule, nei laboratori, nelle gradinate o in palestra durante le attività didattiche; è dovere di ciascuno collaborare a mantenere puliti gli spazi della scuola.

4.5. E' proibito fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico e in quelli esterni di pertinenza della scuola.

4.6. Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente frequentato (nelle aule e nei laboratori sono vietati i pantaloni corti e bermuda, ciabatte e berretti).

4.7. Tutto il personale e tutti gli studenti sono tenuti al rispetto della Legge 27/05/04 n° 128 relativa alla protezione dei diritti d'autore.

5. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

5.1. I genitori (o chi ne fa le veci) sono tenuti a ritirare personalmente le credenziali di accesso e il PIN del Registro Elettronico; gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione sul RE da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.

5.2. Le assenze degli alunni sono registrate dai professori della 1° ora, giorno per giorno, sul registro elettronico. Il controllo periodico delle assenze è compito del coordinatore della classe, che, se lo ritiene opportuno, previa comunicazione alla Presidenza, può avvisare le famiglie.

5.3. Nel caso di assenza per malattia, giustificata da un Ente ospedaliero, la stessa non sarà conteggiata ai fini della validità dell'a.s. e dell'attribuzione della parte centesimale del credito scolastico.

5.4. La giustificazione in ogni caso deve essere presentata all'insegnante della 1° ora di lezione il giorno del rientro o inderogabilmente il giorno successivo.

5.5. L'alunno privo di giustificazione dell'assenza sarà ammesso in classe con riserva e dovrà inderogabilmente giustificare entro tre giorni. Il Docente coordinatore di classe contatterà la famiglia dell'interessato e chiederà spiegazioni, nel caso in cui vi siano 5 eventi da giustificare.

5.6. In caso di assemblea sindacale e/o sciopero del personale della scuola le famiglie saranno avvertite, per il tramite degli studenti, e attraverso comunicazione sul sito istituzionale del Liceo del servizio che potrà essere garantito.

5.7. Qualora, per cause di forza maggiore, la scuola fosse impossibilitata ad assicurare la prima e/o le ultime ore di lezione le classi, previa comunicazione alle famiglie, potranno essere ammesse

in ritardo o dimesse in anticipo.

5.8. Nessuno studente può essere allontanato dalla scuola per motivi disciplinari o per ritardi in entrata.

6. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

6.1. I genitori sono invitati a controllare il registro elettronico nella parte relativa alle assenze, per la quale è richiesta la firma per presa visione.

6.2. Sono invitati a visitare periodicamente il sito web del Liceo, che sarà costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulla vita della Scuola. Sono altresì invitati a consultare periodicamente, attraverso una personale password d'accesso il registro elettronico.

6.3. Le famiglie possono conferire con i docenti secondo l'orario predisposto e tempestivamente comunicato sul sito. In caso di necessità i genitori possono chiedere un appuntamento in orario diverso o essere convocati dai docenti.

6.4. Dopo gli scrutini del primo quadrimestre si terranno in via ordinaria i colloqui con le famiglie secondo un calendario preventivamente comunicato.

6.5. Il Consiglio di classe straordinario con la presenza di genitori, studenti e docenti è convocato, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, su iniziativa di una delle componenti.

6.6. L'ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

6.7. Le famiglie partecipano direttamente allo svolgimento della vita scolastica, fornendo contributi orientativi di carattere specifico attraverso l'assemblea dei genitori e indirettamente attraverso i loro rappresentanti elettivi, la cui consultazione è d'obbligo nella fase di consultazione della programmazione annuale e il cui parere è richiesto in tutte le decisioni che attengono a questioni inerenti il comportamento degli studenti e impegni di carattere finanziario, richiesti o dovuti, a carico delle famiglie.

6.9. Le famiglie, inoltre, nell'ambito di progetti approvati dagli Organi Collegiali, possono avere parte in attività educative e di formazione, in qualità di destinatari o di esperti esterni che prestano la loro opera gratuitamente.

7. ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE

7.1. L'assemblea di Istituto è un diritto degli studenti sancito e regolato dagli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416. Essa è un importante momento partecipativo dell'attività scolastica e tutti gli organi e le componenti dell'Istituto debbono impegnarsi a favorirne la migliore riuscita possibile. Si svolgerà non più di una volta al mese solo con la sorveglianza di un gruppo di docenti in turnazione, che intervengano in caso di emergenza ed evacuazione, senza appello in prima ora, ma con la registrazione dei presenti all'Assemblea da parte degli studenti, per ragioni di sicurezza. I rappresentanti di Istituto sono tenuti a redigere un verbale dell'assemblea, da sottoporre all'attenzione della Presidenza.

7.2. L'assemblea di classe, come recita l'art.43 del D.P.R.416, può svolgersi una sola volta al mese e nel limite di due ore di lezione di una giornata, evitando che cada sempre negli stessi giorni od ore. Contenuti e modalità di svolgimento sono di pertinenza degli alunni.

L'insegnante dell'ora occupata dall'assemblea non ha l'obbligo di rimanere nell'aula, ma non può allontanarsi e deve sostare nei pressi per intervenire e sospendere l'assemblea stessa qualora se ne ravvisasse la necessità per ovvi motivi di ordine. L'assemblea sarà richiesta per scritto alla Presidenza, con almeno cinque giorni di anticipo, previo avviso dei docenti interessati; i rappresentanti di classe sono tenuti a redigere un verbale dell'assemblea, da sottoporre all'attenzione della Presidenza.

8. STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

8.1. L'Istituto ingloba nel presente Regolamento lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" approvato ai sensi del D.P.R. 24/6/98 n° 249 e successive modificazioni ed integrazioni.

Diritti e doveri degli studenti

Art.19 Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto:

ad una formazione educativa e didattica che rispetti l'identità di ciascuno, che orienti e che sia aperta alla pluralità d'idee;

- alla continuità dell'apprendimento ed ad essere guidati alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie inclinazioni;
- a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti e tuteli il diritto dello studente alla riservatezza;
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- a conoscere le finalità e gli obiettivi del percorso didattico;
- ad una valutazione formativa, trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione;
- ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative;
- a usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
- all'accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
- alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- all'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

Art. 20 Doveri degli alunni

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola.

In particolare debbono:

- rispettare l'orario scolastico;
- mantenere un contegno corretto, rispettoso di sé, dei compagni, come pure dei materiali scolastici e dell'ambiente (non imbrattare muri, banchi, non sporcare le aule,...);
- presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni del giorno;

- comportarsi correttamente e non uscire dalla classe in caso di momentanea assenza dell'insegnante (es. nei cambi di ora);
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nel piano di evacuazione delle sedi;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Inoltre:

- durante la ricreazione gli alunni possono uscire dall'aula per scendere in cortile solo se il Docente li accompagna tutti, rispettando in ogni caso le regole scolastiche e del vivere civile.
- Gli alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici, possono accedere ai bagni durante la ricreazione e dopo l'attività motoria. Le uscite durante le ore di lezione sono consentite solo in caso di effettiva necessità. I casi di salute particolari devono essere documentati con certificato medico.
- È vietato introdurre a scuola oggetti che possano costituire pericolo.
- E' vietato tenere il cellulare acceso (salvo autorizzazione del docente per motivi eccezionali).

Art. 21 Regolamento di disciplina

- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale e formalizzate dal dirigente.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, anche con la possibilità della frequenza obbligatoria per rendere possibile un'azione di recupero comportamentale
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
- Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari a tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.22 Regolamento applicativo dello Statuto degli Studenti

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo della comunità scolastica.

Tipo di Violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente ad applicare la sanzione
<p>1. Non mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé.</p> <p>2. Essere sprovvisti dell'occorrente per la lezione della giornata.</p> <p>3. Presentarsi a scuola in ritardo senza</p>	Ammonizione personale in classe o in privato.	Il docente di classe.
<p>valida motivazione.</p> <p>4. Portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche o potenzialmente pericolose.</p> <p>5. Intrattenersi senza motivo fuori dell'aula durante le ore di lezione.</p> <p>6. Non accogliere educatamente l'insegnante o il personale.</p> <p>7. Uscire disordinatamente dall'aula o non restare negli spazi assegnati durante l'intervallo.</p> <p>8. Recarsi nelle aule speciali o in palestra senza il necessario o in modo disordinato.</p> <p>9. Uso del telefono cellulare (in base alla Circ. Min. n. 3392 del 16/06/2025, che non si applicherà per gli studenti della sezione "Audiovisivo e Multimediale", precedentemente autorizzati sul RE e dalla DS</p>	Provvedimenti disciplinari di gravità graduale, secondo l'ordine "ammonizione scritta - nota disciplinare - nota scritta con abbassamento di un punto del voto di condotta"	I docenti della classe
<p>10. Uscire o allontanarsi dall'aula senza autorizzazione durante il cambio dell'ora.</p> <p>11. Spostarsi da un piano all'altro senza preventiva autorizzazione.</p> <p>12. Non attenersi agli avvertimenti ricevuti in relazione al comportamento da tenere nella Scuola, nelle sue adiacenze e pertinenze, sporcare e non rispettare l'ambiente.</p>	Nota disciplinare scritta sul registro di classe e controfirmata.	Il docente o il dirigente scolastico.
12. Contravvenire al divieto di fumare.	Nota disciplinare scritta sul registro di classe e controfirmata, applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.	L'ammonizione scritta sul registro di classe, da parte del docente della classe e la comminazione della sanzione amministrativa da parte del responsabile individuato dall'istituto.

<p>13. Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti da 1 a 11.</p> <p>14. Impedire il normale svolgimento dell'attività scolastica tenendo, durante le lezioni, un comportamento scorretto, non rispettoso dei compagni, dei docenti, e dell'ambiente scolastico.</p> <p>15. Arrecare danno a libri, quaderni o oggetti personali altrui.</p> <p>16. Mantenere un comportamento irrispettoso verso il personale scolastico.</p>	<p>Nota disciplinare scritta sul registro di classe e controfirmata.</p>	<p>Il docente o il dirigente scolastico.</p>
---	--	--

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

<p>1. Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti da 13 a 16.</p> <p>2. Lasciare la scuola senza autorizzazione.</p> <p>3. Aggredire altri alunni.</p> <p>4. Offendere il dirigente scolastico, gli</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni con o senza obbligo di frequenza e applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, anche in merito a lavori socialmente utili da attivare durante o successivamente alla sanzione.</p>	<p>Il C.d.C. nella sua composizione allargata (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico.</p>
--	--	--

<p>insegnanti, il personale non docente della scuola e i compagni.</p> <p>5. Danneggiare o deturpare le attrezzature scolastiche.</p>		
---	--	--

C) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni

<p>6. Azioni o omissioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minacce, violenze psicologiche, atti di bullismo, percosse, reati di natura sessuale, ecc...).</p> <p>7. Azioni o omissioni che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc...).</p> <p>8. Fatti espressamente previsti dalla legge come reato.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza e applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.</p>	<p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico.</p>
--	---	--

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

<p>L'irrogazione di tale sanzione, è prevista alle seguenti condizioni, congiuntamente ricorrenti:</p> <p>a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico.</p>
---	---	--

E) sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

<p>L'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p>	<p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.</p>	<p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico.</p>
---	---	--

Si sottolinea la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono individuate le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Nell'attuazione delle suddette sanzioni occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide, con motivazione scritta, sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione con compiti particolari da spendere all'interno della scuola. Su tale eventuale richiesta decide l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Contro le sanzioni disciplinari come pure contro le sanzioni convertite, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003

e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Organo Interno di Garanzia

L'organo interno di garanzia giudica, oltre che contro le sanzioni disciplinari, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento, a richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse.

Tale organo è composto da:

- un rappresentante dei docenti eletto dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti;
- un rappresentante eletto da un genitore;
- è sempre presieduto dal D.S.

In caso di assenza, incompatibilità o dovere di astensione si procede come segue: i docenti supplenti devono essere designati dal C.d.I.; l'alunno e il genitore supplente sono designati tra i primi dei non eletti.

Tutti i componenti dell'Organo Interno di Garanzia restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Reclami e ricorsi all'Organo Interno di Garanzia

I reclami e i ricorsi di cui all'articolo precedente devono essere presentati per iscritto da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Le decisioni dell'Organo interno di Garanzia debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati entro dieci giorni.

La data fissata per la riunione dell'organo interno di garanzia è comunicata all'interessato mediante affissione all'Albo dell'Istituto.

Entro la data della convocazione il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito

Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento (vedi art.5 commi 3-7 Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni).

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. E' dovere di ciascuno rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

9.2. Copia dello stesso è pubblicata sul sito in modo da poter essere consultata dalle famiglie degli studenti iscritti; saranno altresì comunicate tutte le eventuali successive variazioni.

9.3. L'iscrizione alla scuola ne comporta l'accettazione.

9.4. Con circolare di inizio anno scolastico saranno impartite, a cura del Dirigente Scolastico, le disposizioni relative ai singoli anni scolastici.